



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Emilio Iannello

Presidente

Cristiano Valle

Consigliere Rel.

Marco dell'Utri

Consigliere

Irene Ambrosi

Consigliere

Alberto Crivelli

Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

RESPONSABILITA'	
SANITARIA - STRUTTURA	
OSPEDALIERA	-
RITARDO	DEL
PERSONALE	
PARAMEDICO	
NELL'ATTIVARE	IL
MEDICO SPECIALISTA	

Ad.28/01/2026 CC

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23663/2022 R.G. proposto da:

Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED] unitamente all'avvocato [REDACTED], con domiciliazione telematica come per legge

- ricorrente -

contro

[REDACTED] quali in proprio e quali rappresentanti legali di [REDACTED] rappresentati e difesi dall'avvocato [REDACTED] unitamente all'avvocato [REDACTED], con domiciliazione telematica come per legge

- controricorrenti -

contro

[REDACTED] S.p.a. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED], con domiciliazione telematica come per legge

- controricorrente -

contro

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED], con domiciliazione telematica come per legge

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1033/2022 depositata il 15/06/2022.





Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 28/01/2026, dal Consigliere relatore Cristiano Valle.

FATTI DI CAUSA

1. Il 26/05/2004 [REDACTED]—[REDACTED] primipara alla quarantunesima settimana di gravidanza, si recò presso l'ospedale [REDACTED] di [REDACTED] in quanto accusava perdite di liquido e venne immediatamente ricoverata.

Il giorno successivo, alle 7.50 del mattino nasceva il figlio [REDACTED] [REDACTED] che accusava sofferenza neonatale. Nei giorni seguenti la situazione del neonato peggiorò e lo stesso risultò affetto da encefalopatia epilettica dell'infanzia, verosimilmente di Ohtahara.

Con citazione notificata il 14/05/2005 [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] quali genitori di [REDACTED] convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento il medico ginecologo [REDACTED] e l'Azienda ospedaliera [REDACTED] in seguito l'Azienda, al fine di ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni che quantificarono in euro due milioni cinquecentomila o nell'altra somma maggiore o minore determinata a seguito degli incombenti di rito.

2. L'Azienda si costituì in causa e resistette alle domande.

3. Il medico pure si costituì in giudizio e chiese di essere autorizzato a chiamare in causa la propria assicurazione [REDACTED] s.p.a.

4. Il Tribunale autorizzò la chiamata in causa e la compagnia assicuratrice si costituì in causa, aderendo alle difese dell'assicurato ed evidenziando i limiti del massimale.

5. Il Tribunale, espletato l'interrogatorio formale del medico e una consulenza medico legale di ufficio, con la sentenza n. 861 del 2011, rigettò la domanda.

6. [REDACTED] e [REDACTED] proposero impugnazione.

L'Azienda si costituì nella fase d'appello e resistette all'impugnazione. Altrettanto fecero, con distinti atti difensivi, il medico e [REDACTED] s.p.a., subentrata alla [REDACTED] s.p.a.





7. La Corte d'appello di Palermo dispose una nuova consulenza tecnica di ufficio, nominando due periti congiuntamente. All'esito la causa venne assunta in decisione.
La Corte d'appello successivamente rimise sul ruolo la causa in quanto dalla consulenza espletata non risultava accertato il grado di responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria e al medico e quindi dispose una rinnovazione della consulenza medico legale.
8. All'esito della seconda consulenza medico legale di ufficio la causa venne posta in decisione e decisa con sentenza n. 1033 del 15/06/2022.
La Corte territoriale ritenne responsabile la sola struttura sanitaria, per il tardivo allertamento del medico da parte del personale infermieristico e ostetrico e la condannò a risarcimento dei danni, liquidati in complessivi euro 2.461.894,87, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo.
9. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, articolato su cinque motivi, l'Azienda.
10. Rispondono con separati controricorsi il medico, la [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] e [REDACTED] nella qualità.
11. Tutte le parti hanno depositato memoria per l'adunanza camerale del 28/01/2026 alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione con riserva di deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso e le relative motivazioni sono i seguenti.
2. I motivo: ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza o del procedimento. Il motivo censura la sentenza, o meglio, il procedimento di appello, in quanto i consulenti medico legali di ufficio nominati dalla Corte, in seconda battuta, dopo la prima consulenza medico legale svolta dalle dottoresse [REDACTED] e [REDACTED] i dottori [REDACTED] e [REDACTED] non avevano specifiche competenze ginecologiche per la lettura e l'interpretazione dei tracciati cardiocografici e non erano stati autorizzati a nominare





ausiliari al detto fine, né avevano proceduto autonomamente, al fine della lettura dei detti tracciati, a interpellare degli esperti competenti in materia, limitandosi a recepire la lettura e l'interpretazione che ne avevano dato le precedenti due consulenti. In tal modo la lettura dei tracciati non era stata adeguata alle difficoltà del caso e aveva inficiato le conclusioni della perizia.

3. Il motivo è inammissibile in quanto il dedotto vizio di nullità della consulenza [REDACTED] per asserita violazione dell'art. 62 cod. proc. civ., attiene in realtà alle modalità di svolgimento delle indagini ai sensi dell'art. 194 cod. proc. civ. e, come ogni altra nullità relativa della consulenza tecnica di ufficio, avrebbe dovuto essere fatto valere, a pena di decadenza, con la prima difesa utile successiva al deposito della relazione (si vedano, tra molte Cass. 21/08/2018, n. 20829; 15/06/2018, n. 15747; 31/01/2013, n. 2251; 14/01/2011, n. 746; 29/03/2006, n. 7243; 15/04/2002, n. 5422; 14/08/1999, n. 8659; 24/06/1984, n. 3743) e ciò non risulta essere stato fatto nella competente fase di merito, cosicché eventuali vizi della consulenza sono stati sanati e, in ogni caso, non sono ulteriormente deducibili. Giova sul punto precisare che l'attività di contestazione della consulenza tecnica di ufficio in grado d'appello non era in alcun modo preclusa alla Azienda sanitaria, che pure nella prima fase di merito, si era costituita tardivamente in giudizio.

Inoltre, e in via conclusiva sul primo motivo: i due consulenti [REDACTED] e [REDACTED] si avvalsero dell'esame svolto dalle precedenti consulenti dottoresse [REDACTED] e [REDACTED] senza che nei confronti dell'operato delle stesse fosse stata mossa alcuna specifica censura, nella fase d'appello e con riferimento all'esame dei tracciati cardiocografici, da parte della difesa dell'Azienda, cosicché la stessa originaria consulenza svolta in fase d'impugnazione non è stata in alcun modo utilmente contestata.





4. II motivo: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., consistente nel fatto risultante dalla cartella clinica che dal cardiocitogramma effettuato alla presenza del medico alle ore 7.20 il battito cardiaco del feto risultava regolare, cosicché non poteva ritenersi che l'accertamento di anomalia del battito risulta e dallo stesso esame effettuato alle ore 7.05 era suscettibile di indurre a predisporre il parto cesareo.

Il motivo è infondato. La censura di omesso esame del fatto dell'annotazione *«perdita di segnale non più revertita»* non coglie il reale fulcro argomentativo della sentenza, che recepisce la più ampia motivazione dei consulenti d'ufficio: costoro non si fondano sulla sola annotazione a penna, ma sulla constatazione che, *«dopo le 07.02, con il battito cardiaco fetale che in parte non è più rilevabile e in parte fornisce sporadiche rilevazioni tali da suggerire una situazione di allarme, la diagnosi di sofferenza fetale poteva essere appropriata»*, così reputando già alle 7.02 sussistente una condizione di allarme tale da imporre l'indicazione a cesareo di emergenza, a nulla rilevando, nella loro prospettiva condivisa dalla Corte, che successivamente il tracciato abbia nuovamente mostrato la ripresa del segnale.

5. III motivo: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., consistente nel fatto che al momento della nascita il neonato aveva quattro giri di funicolo ombelicale attorno al collo, il che poteva avere verosimilmente determinato la crisi respiratoria senza che alcuna responsabilità potesse essere ascritta al personale sanitario. La censura si incentra sulla mancata considerazione della detta circostanza dei giri di funicolo attorcigliati al collo del neonato.

6. Il motivo è inammissibile. La questione dei giri di funicolo intorno al collo del neonato risulta espressamente scrutinata in sentenza, la quale





richiama le valutazioni dei consulenti [REDACTED] che, pur riconoscendo ai «*quattro o due*» (la circostanza non è chiarissima) giri un verosimile rilievo eziologico rispetto alla sofferenza fetale, li reputarono privi di riscontri documentali idonei a fondare un'ipotesi di sofferenza cronica diversa dall'evento ipossico *intrapartum* accertato. La doglianza, sollecitando una diversa lettura di tale materiale tecnico e dei documenti clinici, si risolve dunque in una mera richiesta di rivalutazione del merito, come tale estranea al perimetro dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.

Il motivo, in conclusione, si muove nell'ottica della motivazione omessa, insufficiente e (o) contraddittoria, e non dell'omesso esame in senso stretto, e pone, quindi, censure inammissibili alla stregua della formulazione dell'art. 360, comma primo n. 5 cod. proc. civ. come interpretato dalla giurisprudenza, anche nomofilattica, di questa Corte (a partire da Sez. U. 7/04/2014, n. 8053 e quindi tra le molte successive: Cass. 12/10/2017 n. 23940; Cass. 3/03/2022 n. 7090).

7. IV motivo: ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 3 e 7 del Regolamento per l'esercizio della professione di ostetrica approvato dal Consiglio superiore della Sanità nella seduta del 10/02/2000.

La censura si appunta sulla sentenza d'appello per avere essa adottato una interpretazione non adeguata delle dette norme specifiche e di quelle in generale, come la legge n. 42/1999, regolanti la professione dell'ostetrica e in particolare dell'art. 5 D.M. 14.9.1994 o meglio l'art. 1, comma 5, d.m. n. 740/1994, secondo il quale: «*L'ostetrica/o è in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono intervento medico e di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza.*». L'Azienda afferma che nessuna omissione poteva essere ascritta, alla stregua della richiamata normativa, al proprio personale paramedico, avendo questo agito nel rispetto della detta normativa e non avendo le





competenze per procedere autonomamente a disporre il parto operatorio.

Il motivo è inammissibile. La lamentata violazione del «*Regolamento per l'esercizio professionale dell'ostetrica*» (artt. 3 e 7) non intercetta la *ratio decidendi*: la Corte territoriale, facendo proprie le conclusioni dei consulenti tecnici di parte, non ha affermato che il personale ostetrico fosse legittimato a «*disporre*» autonomamente il taglio cesareo, bensì che, in presenza dei segni di allarme emergenti dal tracciato dopo le 7.02, l'ostetrica avrebbe dovuto percepire la situazione di rischio e allertare tempestivamente il ginecologo di turno. Siffatta lettura è perfettamente coerente con il regolamento invocato, che limita l'autonomia dell'ostetrica in presenza di un tracciato rassicurante e, in caso di deviazioni dalla norma, le impone di richiedere l'intervento del medico specialista, il che nel caso di specie non è avvenuto, secondo l'accertamento di fatto dei giudici del merito, con la adeguata tempestività.

Il motivo, infine, è inammissibile in quanto prettamente fattuale: esso contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito nel senso del ritardo da parte del personale ostetrico non tanto nell'avere disposto il parto, incombenza questa che non competeva all'ostetrica e comunque al personale infermieristico, bensì al medico, quanto nell'avere tardivamente attivato il ginecologo di turno che era incontestabilmente comunque presente nel reparto e dunque poteva essere prontamente rintracciato al fine della lettura del tracciato e dell'espletamento delle incombenze del caso in tempo utile (nella consulenza tecnica di ufficio stimata in 15 minuti) per evitare l'ipossia.

8. V motivo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione di norme di diritto per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. per avere la Corte d'appello illegittimamente tratto la conclusione, senza avere confortanti indizi in detto senso, che il medico operante fosse





impegnato in altre occupazioni necessitanti la sua presenza, così da non potere seguire la partoriente.

Il motivo è inammissibile secondo la nota giurisprudenza, che è appena il caso di richiamare, in ordine alla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (la giurisprudenza in tema è quella di Sez. U 30/09/2020 n. 20867 e di Cass. 10/06/2016 n. 11892) e nel resto, con riferimento al ragionamento presuntivo non pone adeguata censura nel senso ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3541 del 13/02/2020): è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso. Le dedotte violazioni degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e delle norme sulla prova presuntiva non rientrano nel paradigma tracciato dalla costante giurisprudenza di legittimità, la quale consente di denunciare tali disposizioni solo ove il giudice dichiari espressamente di non volerle applicare o fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti, ovvero applichi il regime del libero convincimento a prove legalmente vincolate (o viceversa).

Nel caso di specie, la doglianza si limita a criticare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie (e segnatamente della cartella clinica, dei tracciati cardiociclografici, consulenza tecnica di ufficio), pretendendo una diversa valutazione di merito delle stesse al fine di pervenire alla conclusione, diversa da quella fatta propria dai giudici di merito, della colpa del medico che avrebbe continuato ad attendere ad altre incombenze invece che occuparsi della gestante in sofferenza; si tratta, quindi, di censure di fatto, inammissibili, sotto la veste formale di *error in procedendo o in iudicando*.





9. Il ricorso poiché tutte le censure sono inammissibili o infondate è, in conclusione, rigettato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e tenuto conto dell'attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.
11. Per la natura della *causa petendi*, va, di ufficio, disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi della persona lesa e di coloro che la rappresentano, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003.
12. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 *bis*, dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna parte controricorrente in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati





identificativi della persona lesa [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e di [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED] che lo rappresentano.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,
sezione III civile, in data 28/01/2026.

Il Presidente
Emilio Iannello

